

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA DI MONTEREALE e LEONE-MAR- CHESANO: Provvidenze legislative per la ripresa dell'attività dell'Istituto nazionale « Luce ». (6341)	33426	CUTTITTA: Mancata riliquidazione dell'as- segno integratore agli ufficiali della riserva e ai sottufficiali in congedo. (6238)	33431
ALMIRANTE: Partecipazione di parlamen- tari italiani ad una conferenza politica indetta a Zagabria. (6483)	33426	EBNER e VOLGGER: Destinazione degli al- berghi « Leone » e « Fiscalina » di Se- sto Pusteria (Bolzano). (6307)	33431
BRUNO: Incompatibilità con la carica del commissario prefettizio di Belmonte Calabro (Cosenza). (6081)	33427	ERMINI: Sistemazione della sede dell'uffi- cio postale di Spoleto. (6279)	33432
BUCCIARELLI DUCCI: Limitazioni alla e- sportazione di residui di fibre animali e di « vermicelli di coniglio ». (6229)	33427	FERRANDI: Corresponsione ai giudici po- polari delle corti di assise della in- dennità nella nuova misura anche nel- l'attuale periodo transitorio. (6455)	33433
CAPALOZZA: Intervento del clero della dio- cesi di Fano (Pesaro) nella campagna per le elezioni amministrative comu- nali e provinciali. (6329)	33427	FODERARO: Sgravio dei contributi unificati nelle zone della Calabria, Sicilia e Sar- degna colpite dalle alluvioni. (6531)	33433
CARIGNANI: Esenzione dalla chiamata alle armi dei giovani contadini « capoccia » di famiglie coloniche. (5963).	33427	FRANZO e FERRERI: Estensione alle cam- biali agrarie delle facilitazioni concesse ai commercianti in ordine alla tassa di bollo. (5891)	33433
CASALINUOVO: Sulla progettata demoli- zione dello stabilimento « selezione sementi » in « Pignera » nell'agro di Cro- tone. (Catanzaro) (5355)	33428	GIACCHERO: Accordo con l'I. N. A. M. re- lativo alla ritenuta di un'aliquota per ricchezza mobile categoria C/2 ai me- dici mutualisti. (6423)	33433
CERAVOLO: Reimpiego di dottori in vete- rinaria del disciolto U.N.S.E.A. (6260)	33429	GUADALUPI: Esclusione dal corso allievi ufficiali di complemento del dottore Paolo Lauricella. (6062).	33434
COLITTO: Aumento del prezzo del risone per il raccolto 1951. (6072)	33429	INVERNIZZI GAETANO: Approvazione del contratto integrativo aziendale del- l'Ente economico della zootecnia. (6427)	33435
COLITTO: Retrocessione a coltivatori di- retti poveri del comune di Termoli (Campobasso) di 60 ettari di terreno espropriati per pubblica utilità. (6213)	33429	LOZZA: Sistemazione dell'ufficio della do- gana di Claviere. (6045)	33435
COLITTO: Intervento per integrare il bi- lancio del comune di Pesche (Campo- basso). (6414)	33430	MAROTTA: Pubblicazione della graduato- ria del concorso a 105 posti di vice- ispettore ruolo dogane. (6312)	33435
COLITTO: Sussidio all'asilo infantile del co- mune di Macchiagodena (Campobas- so). (6487)	33430	MICHELINI: Progettata soppressione degli ispettorati compartimentali imposte dirette e degli ispettorati delle tasse ed imposte indirette sugli affari. (6382)	33436
COLITTO: Riapertura del cantiere-scuola nel comune di San Felice del Molise (Campobasso). (6488)	33430	MIEVILLE: Ulteriore pagamento di tre scellini giornalieri ai militari italiani già prigionieri in Gran Bretagna. (6050)	33436
CUTTITTA: Riassunzione dell'operaio tem- poraneo La Bianca Francesco presso la sezione staccata di artiglieria di Pa- lermo. (6069)	33431	NATALI ADA: Gratifica natalizia ai lavora- tori colpiti da tubercolosi. (6377)	33436
		PAJETTA GIULIANO e BOTTONELLI: Ritar- do della presentazione alle armi degli studenti laureandi della classe 1925. (5958)	33437

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

	PAG.
PETRONI: Divieto ai militari di stanza nella capitale di prendere posto a sedere nei pubblici mezzi di trasporto. (6014)	33438
PINO: Discordanza tra la risposta alla interrogazione Colasanto sulle « operazioni speciali » e una notizia pubblicata dall'agenzia <i>L'informazione parlamentare</i> . (6508)	33438
PINO: Inasprimenti di imposte indirette da parte del commissario prefettizio di Messina. (5666)	33439
RESCIGNO: Riassunzione del personale dell'ex U. N. S. E. A. (6191)	33440
SANSONE: Estensione dei benefici economici previsti dalla legge 7 giugno 1934, n. 877 ai capitani in servizio permanentemente effettivo con 17 anni di servizio. (6269)	33441
SCARPA: Smobilitazione dei cantieri per i lavori del canale Elena. (6449)	33442
SEMERARO SANTO: Pagamento della somma di un milione e 850 mila lire alla cooperativa O. M. N. I. A. di Brindisi. (5997)	33442
VERONESI: Smontaggio delle aviorimesse di Dobbiaco (Bolzano). (6276)	33443
VERONESI: Applicazione dell'imposta di consumo in favore dei comuni sui surrogati del gas illuminante (liquigas, pibigas, ecc.). (6277)	33443
VERONESI: Addebiti mossi all'ufficio regionale del lavoro di Trento. (6425)	33443
VIALE: Revoca del rimborso delle somme erogate dai distretti a titolo di anticipazione ai familiari dei militari combattenti al sud con le truppe alleate. (6070)	33444

ALLIATA DI MONTEREALE E LEONE-MARCHESANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — « Per conoscere se, in considerazione dell'urgente necessità di preservare ed incrementare l'ingente patrimonio artistico, culturale e di divulgazione didattica dell'Istituto nazionale "Luce", il Governo non ritenga opportuno di promuovere le necessarie provvidenze legislative, affinché l'istituto stesso riprenda immediatamente la sua attività ». (6341).

RISPOSTA. — « L'esigenza, prospettata di provvedere alla ricostituzione dell'Istituto nazionale "Luce", in considerazione delle sue finalità artistiche, culturali e di divulgazione didattica, è stata già da tempo avvertita dal Governo, che ha, all'uopo, presentato nel-

l'anno 1949, un apposito disegno di legge al Parlamento. Il progetto, approvato dal Senato nella seduta del 23 novembre 1950, si trova attualmente all'esame della I Commissione permanente, in sede referente, della Camera dei deputati (atto n. 1677).

« Tra l'altro, esso riafferma nell'istituto l'originario carattere di ente pubblico, avente lo scopo di concorrere, alla diffusione della cultura e alla documentazione di attualità a mezzo della cinematografia e della fotografia, nonché di assicurare il coordinamento, dal punto di vista tecnico, delle attività delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nel settore della cinematografia educativa; provvede inoltre a disciplinare nel modo più idoneo l'ordinamento amministrativo e l'assetto patrimoniale dell'istituto, che è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò premesso, si assicura che il Governo non mancherà di interessarsi affinché il disegno di legge possa avere il più sollecito ulteriore corso in sede parlamentare ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro degli affari esteri*. — « Per conoscere se la partecipazione di parlamentari italiani, uno dei quali appartenente a partito di Governo, ad una conferenza politica indetta dal maresciallo Tito a Zagabria, sia stata in qualche modo concordata o preventivamente resa nota al Governo; e per conoscere, in caso negativo, se tale partecipazione venga considerata dal Governo come espressione di una politica estera in contrasto con quella governativa e quindi meritevole di ufficiale deplorazione e sconfessione ». (6483).

RISPOSTA. — « In merito al viaggio dell'onorevole Parri in Jugoslavia si deve rilevare che si tratta di partecipazione a titolo personale ad un congresso di intellettuali e di uomini politici che ha recentemente avuto luogo a Zagabria e al quale il senatore Parri è stato invitato unitamente ad altre personalità del mondo politico e culturale italiano e straniero. I partecipanti sono stati invitati direttamente, senza che i rispettivi governi ne avessero avuta alcuna comunicazione, ed hanno aderito in forma individuale e privata. Al viaggio dell'onorevole Parri non può quindi essere attribuito carattere di missione politica ».

Il Ministro: DE GASPERI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

BRUNO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

a) se è a conoscenza che l'attuale commissario prefettizio del comune di Belmonte Calabro è ex appaltatore daziario e parente di dipendenti comunali e del tesoriere;

b) se non crede di provvedere alla sostituzione del commissario stesso per la evidente incompatibilità con la carica che occupa ». (6081).

RISPOSTA. — « Se all'onorevole interrogante risulta il fatto di cui alla lettera a), si prega di voler indicare nomi e gradi di parentela. A seguito di ciò, questo Ministero potrà esaminare i provvedimenti da adottare ».

Il Ministro: SCALBA.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno contenere l'esportazione, che attualmente viene praticata senza limite, dei residui di fibre animali e dei cosiddetti vermicelli di coniglio che costituiscono la materia prima per le imprese produttrici di colla di coniglio. Infatti, perdurando l'attuale libera esportazione delle predette materie prime, si rarefa nel mercato interno la disponibilità di detta merce, ponendo le industrie produttrici di colla nella necessità di sospendere la propria attività ». (6229).

RISPOSTA. — « Informo che i residui di fibre animali e dei cosiddetti vermicelli di coniglio classificabili sotto la voce doganale 37), con provvedimento in data 31 ottobre n. 884061/12, sono stati sottoposti al regime della licenza. Vengono in tal modo a cessare le illimitate esportazioni e le conseguenti difficoltà lamentate ».

Il Ministro: LA MALFA.

CAPALAZZA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — « Per conoscere il loro pensiero circa l'intervento politico diretto ed aperto del clero della diocesi di Fano, e particolarmente del vescovo, nella campagna per le elezioni amministrative comunali e provinciali; e ciò in relazione all'articolo 43 del Concordato e agli articoli 79 e 81 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203 ». (6329).

RISPOSTA. — « Se e in quanto i fatti costituiscono infrazioni all'articolo 71 della legge elettorale, ogni provvedimento nei confronti

dei singoli è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. Fuori di tali casi, in Italia, alla Chiesa è assicurata dalla Costituzione piena libertà di magistero ».

Il Ministro: SCALBA.

CARIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ravvisi la necessità di esentare dalla imminente chiamata alle armi i giovani contadini che risultino "capoccia" di famiglie coloniche e che non siano sostituibili da altri uomini validi ». (5963).

RISPOSTA. — « Si premette, anzitutto, che la questione di cui alla interrogazione sopra riportata non riguarda l'aeronautica, in quanto tutte le operazioni di leva per detta forza armata sono devolute ai competenti organi dell'esercito, dal cui contingente di leva l'aeronautica trae il personale destinato ai propri servizi. Al riguardo si precisa che le reclute destinate all'aeronautica sono scelte tra i cittadini italiani aventi obbligo di compiere l'intera ferma di leva, con esclusione, quindi, di tutti gli elementi che per vari titoli sono ammessi a ferme ridotte. Per quanto concerne l'esercito e la marina le norme in vigore (rispettivamente articolo 117 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 392 e articolo 55 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365), prevedono la possibilità di concedere il rinvio della prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabili per il governo di una azienda o stabilimento agricolo. Il provvedimento della "esenzione" dalla chiamata alle armi per i contadini che comprovino di essere divenuti "capoccia" della famiglia colonica, auspicato dall'onorevole interrogante, non può quindi essere adottato in base alle disposizioni vigenti, le quali, come sopra accennato, prevedono il "rinvio" e non la "esenzione" dalla chiamata alle armi dei giovani in questione.

« Per quanto riguarda l'esercito questo Ministero si è avvalso della facoltà di concedere il rinvio previsto dal citato articolo 117 fino alla chiamata alle armi dei giovani appartenenti al 2° scaglione della classe 1929, avvenuta nel settembre dello scorso anno, limitatamente però a quei militari che risultavano assicurare con il proprio lavoro manuale la continuità dell'azienda agricola propria o della famiglia e che non potevano essere sostituiti da altri familiari, né da terzi estranei, a causa delle disagiate condizioni economiche degli interessati o delle famiglie. Nelle suc-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

cessive chiamate alle armi dei giovani del 3° scaglione della classe 1929 e del 1° semestre della classe 1930 non si è reso più possibile concedere il beneficio in questione, nonché alcuni altri benefici previsti dalle vigenti disposizioni e precedentemente concessi, dato che il gettito delle classi chiamate alle armi non si era dimostrato sufficiente per far fronte alle necessità dell'esercito. Allo scopo tuttavia di venire incontro ai casi meritevoli di speciale considerazione, con circolare del 20 luglio 1951, n. 16020/R/2-74, è stata data facoltà ai comandanti militari territoriali di concedere il rinvio dalla chiamata alle armi a quei militari che, pur non avendo i requisiti richiesti dal manifesto di chiamata per ottenere tale beneficio, si trovino in condizioni economiche e di famiglia particolarmente difficili o disagiate.

« Rientra quindi nella facoltà dei comandanti militari territoriali di valutare caso per caso la possibilità di concedere il rinvio della chiamata alle armi anche a quei contadini, divenuti "capoccia" della famiglia colonica che non abbia altri uomini validi al lavoro, la cui opera si dimostri indispensabile per assicurare la continuità dell'azienda agricola ed il sostentamento della famiglia. Per quanto riguarda, invece, la marina, non si verifica la suddetta situazione deficitaria nel gettito delle classi di leva, ed i giovani della leva marittima che si trovino nelle condizioni previste dalla legge possono, pertanto, ottenere il beneficio del rinvio alla chiamata alle armi, avanzandone richiesta alle competenti capitanerie di porto ».

Il Ministro: PACCIARDI.

CASALINUOVO. — *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non convengano nella opportunità di venire incontro alle sollecitazioni del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, intese ad evitare la demolizione dell'importante stabilimento «selezioni sementi», costruito nel 1927 nel fondo demaniale «Pignera», in agro di Crotona; e di autorizzare il perfezionamento della pratica concernente l'acquisto del suolo su cui sorge il fabbricato, in corso da tempo presso il Ministero delle finanze e sospesa, mentre stava per concludersi con la stipula del relativo contratto, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, che intenderebbe costruire nel predetto fondo l'edificio per le carceri giudiziarie. Tale opportunità risulta evidente, ove si consideri che:

a) lo stabilimento «selezioni sementi», che è il solo esistente in Calabria ed uno dei

pochi dell'Italia meridionale, costruito con rigorosi criteri tecnici ed ottimamente attrezzato (il valore complessivo del fabbricato e dei macchinari supera i 25 milioni), ed è in grado di assicurare annualmente circa 40 mila quintali di sementi selezionate, risponde ad una assoluta necessità degli agricoltori calabresi ed assolve pienamente la sua funzione tecnico-economica di migliorare l'agricoltura regionale;

b) l'estensione del fondo «Pignera» (otto ettari) consente la costruzione delle carceri, pur rispettando il predetto stabilimento ed anche il campo sportivo ivi esistente;

c) con la demolizione dello stabilimento si verrebbe a colpire una delle poche industrie esistenti in Calabria, nel momento in cui gli sforzi del Governo sono intesi a promuovere lo sviluppo e ad attuare, proprio in quella zona, la riforma agraria, e si arrecherebbe gravissimo danno alla produzione agricola dell'intera regione ». (5355).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome dei Ministri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici. In relazione a quanto prospetta l'onorevole interrogante si assicura innanzi tutto che nel progettare la costruzione dell'edificio per le carceri giudiziarie nel fondo «Pignera» di proprietà demaniale, in agro di Crotona, non si è ovviamente pensato a portare in alcun modo pregiudizio allo sviluppo dell'agricoltura calabrese. È da rilevare poi che per accedere alle richieste del consorzio agrario provinciale di Catanzaro le amministrazioni di grazia e giustizia e dei lavori pubblici si troverebbero nella gravissima difficoltà e di cercare per il nuovo carcere aree idonee, difficoltà già sperimentata come praticamente insuperabile, oppure di cercare il modo di riunire nella stessa area demaniale il nuovo carcere, lo stabilimento di selezioni sementi del consorzio e il campo sportivo comunale per il giuoco del calcio.

« Il problema sarebbe certamente di soluzione difficile e laboriosa e non sollecita, per cui in sostanza quelli che verrebbero — anzi già vengono — a subire il danno delle difficoltà insorte e del tempo occorrente per superarle, sono le due amministrazioni statali, quella carceraria perché non può provvedere ad una gravissima esigenza di giustizia e di ordine pubblico, quella dei lavori pubblici perché non può fare progettare e iniziare opere che sono state finanziate fin dal luglio del 1949 a sollievo della disoccupazione locale. Sembrava quindi alle predette due ammini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

strazioni possibile ed equo chiedere che il consorzio agrario ricostruisse, mercé un congruo indennizzo, in zona più libera e avente maggiore possibilità di espansione il capanone esistente nel fondo « Pignera » e vi trasportasse il macchinario. Tutto ciò in un periodo di tempo che si potrebbe prevedere di un triennio e, si ripete, con vantaggio della futura espansione dello stabilimento selezione sementi.

« Ma l'irrigidimento del consorzio, fondato, si noti, unicamente su elementi di fatto e non di diritto, perché l'occupazione da parte sua del suolo demaniale nel 1927 è stata abusiva, ha impedito finora qualsiasi studio di compromesso. Purtuttavia non si mancherà di approfondire l'esame per la ricerca di una soluzione transattiva, diretta a far coesistere nella parte piana dell'area del fondo « Pignera » il carcere, il campo sportivo e lo stabilimento delle sementi. In tal caso si darebbe successivamente corso al perfezionamento della pratica di cessione del suolo su cui sorge detto stabilimento ».

Il Ministro: VANONI.

CERAVOLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se siano vere le voci per le quali i dottori in veterinaria del disciolto U.N.S.E.A. non sarebbero reimpiegati, mentre la loro utilizzazione sarebbe di grande vantaggio agli istituti dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, sia per l'incremento degli allevamenti, sia per la lotta contro le zoonosi, specie presso gli ispettorati agrari provinciali, ove qualche volta si deve ricorrere all'opera di non competenti. Significando altresì che nelle istruzioni fornite dal ministero al commissario liquidatore con nota del 12 marzo 1951, n. 5905, i laureati in veterinaria sono considerati fra gli assumendi alla prima categoria ». (6260).

RISPOSTA. — « Le voci secondo cui i laureati in medicina veterinaria ex dipendenti del cessato Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura non sarebbero reimpiegati da questo Ministero sono prive di fondamento. Infatti, su undici candidati laureati in medicina veterinaria dichiarati dalla commissione particolarmente idonei per i servizi zootecnici di questo Ministero ne sono stati già assunti in servizio quattro. Appena se ne presenti la necessità, si farà luogo alla assunzione di qualche altro laureato in veterinaria, fra quelli risultati idonei ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritiene di dover prendere in considerazione con la massima urgenza l'indispensabilità di aumentare il prezzo del risone per il raccolto 1951, al fine di alleviare l'attuale situazione, divenuta insostenibile per i risicoltori, determinata dal forte aggravio dei costi, al quale non corrisponde un parallelo aumento dei ricavi ». (6072).

RISPOSTA. — « L'Ente nazionale risi, nell'intento di venire incontro, in quanto possibile, ai voti dei risicoltori, ha già disposto, in base alle direttive di questo Ministero e di intesa con le categorie interessate, che la misura dell'acconto da corrispondere ai produttori all'atto del conferimento del risone di produzione 1951 all'ammasso venga elevata da lire 5800 a lire 6 mila al quintale, fermo restando il prezzo stabilito per la cessione del risone medesimo all'industria. Tale acconto, integrato dall'ulteriore conguaglio a fine gestione, consente ai produttori il conseguimento di un prezzo che, stando all'andamento delle vendite finora effettuate dall'Ente risi, si adeguerà a quello già in vigore, a suo tempo, per l'ammasso di Stato. È da porsi in evidenza che si è potuto, in tal modo soddisfare la richiesta dei produttori agricoli, senza dar luogo ad alcun aumento del prezzo del riso al consumo, e senza particolari oneri per lo Stato ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga conforme ad equità e giustizia :

a) sollecitare la definizione della pratica, pendente innanzi la intendenza di finanza di Campobasso, di retrocessione ai numerosi poveri coltivatori diretti di Termoli (Campobasso), che l'hanno sin dal 1946 invocata, dei 60 ettari di terreno, che ad essi nel 1931 furono espropriati per causa di pubblica utilità e di cui fu disposta, dopo anni di estenuante carteggio, la retrocessione;

b) disporre che si tenga presente nella retrocessione il valore che l'immobile aveva nel 1946 o, al massimo, nel 1947, allorché venne dismesso il campo di fortuna e il terreno fu restituito dal Ministero dell'aeronautica a quello delle finanze;

c) disporre che, nel frattempo, sia sospesa la richiesta, di recente avanzata, di riscossione del fitto per gli anni decorsi, non comprendendosi perché mai debba essere pagato, se il ritardo per la definizione della pra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

tica di retrocessione non è assolutamente addebitabile ai vecchi proprietari dell'immobile, che, invece, dalle incertezze derivanti da tanto ritardo hanno sofferto notevoli danni ». (6213).

RISPOSTA. — « Il lamentato ritardo nella definizione della pratica di retrocessione agli ex proprietari dei 60 ettari di terreno a suo tempo espropriati per il costruendo campo di fortuna di Termoli è derivato prima dalla necessità di identificare i titolari del diritto alla restituzione e di avviare le relative numerose istruttorie ed in un secondo tempo dalle contestazioni mosse dagli interessati alla valutazione del terreno fatta dall'ufficio tecnico erariale. Si assicura che l'amministrazione, per quanto la riguarda, non mancherà di affrettare gli adempimenti in corso al fine di concretare al più presto le chieste retrocessioni.

« Per quanto riflette la seconda richiesta, si fa presente che non è possibile riferire la valutazione al momento in cui il terreno è stato dismesso dall'amministrazione aeronautica, e ciò perché con l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, disposta dal regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 691, la retrocessione equivale giuridicamente ad una alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, e pertanto non può essere effettuata per un prezzo inferiore a quello riferito al momento in cui si effettua la retrocessione stessa.

« L'amministrazione demaniale, quindi, nonostante ogni buon volere, deve attenersi alla valutazione dei terreni fatta dagli organi tecnici erariali a data corrente, mentre gli interessati nel caso in cui permanga il disaccordo, possono impugnare la stima nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge sulle espropriazioni. In ordine poi alla terza richiesta relativa alla corresponsione dei canoni locativi, l'amministrazione demaniale non può disporre l'esonero, in quanto l'immobile — fino a tanto che non saranno stati stipulati i contratti di retrocessione — rimane di proprietà dello Stato, e come tale — date le vigenti disposizioni in materia — non può essere concesso a titolo gratuito ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per conoscere in qual modo intendano intervenire per aiutare il comune di Pesche (Campobasso) a sistemare il suo bilancio, che presenta un disavanzo di circa lire 2 milioni ». (6414).

RISPOSTA. — « Si trova all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge — già approvato dal Senato — che prevede lo stanziamento di un fondo, destinato ad integrare, nella misura resa possibile dall'entità del fondo stesso, i bilanci dei comuni e delle province che, per l'anno 1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336, modificati dalla legge comunale e provinciale. Del suaccennato provvedimento potrà, all'occorrenza, giovare anche il comune di Pesche, in rapporto allo stato deficitario del suo bilancio ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alle insistenti richieste di aiuto, rivolte al Ministero della pubblica istruzione, dall'asilo infantile del comune di Macchiagodena (Campobasso), che non è stato ancora, con grave disappunto della popolazione, riaperto in attesa che sia ad esso concesso un congruo sussidio, che valga ad eliminare il deficit esistente e gli consenta una qualsiasi vita ». (6487).

RISPOSTA. — « A favore dell'asilo infantile del comune di Macchiagodena fu già concesso nel 1950 un sussidio di lire 100 mila. La domanda pervenuta quest'anno è tuttora in corso di istruttoria ».

Il Ministro: SCELBA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta del comune di San Felice del Molise (Campobasso) di riapertura del cantiere scuola, istituito nel decorso anno a sollievo della disoccupazione locale ». (6488).

RISPOSTA. — « Per il comune di San Felice del Molise (Campobasso) figura nel piano provinciale, elaborato dal competente ufficio del lavoro, soltanto una proposta di un cantiere di lavoro per la costruzione della strada di allacciamento in località fattoria Zara. Peraltro, poiché non risulta ancora pervenuto da parte dell'ente gestore il relativo progetto, non è possibile prendere in considerazione la suddetta proposta ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga di dovere disporre che l'operaio temporaneo La Bianca Francesco, già in servizio presso la sezione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

staccata di artiglieria di Palermo fin dal 1932, e rimasto senza impiego in seguito allo scioglimento di detta sezione ordinato dai vincitori, all'atto della invasione della Sicilia, sia reintegrato al proprio posto di lavoro, non potendosi nei suoi riguardi applicare una arbitraria disposizione posta in essere dall'amministrazione militare, per cui si sarebbe verificata la cessazione del rapporto d'impiego per causa di eventi bellici ». (6069).

RISPOSTA. — « L'ex operaio temporaneo Francesco La Bianca fu assunto presso la sezione staccata di artiglieria di Palermo in data 17 novembre 1932, prestandovi servizio fino al 13 luglio 1943, data di occupazione da parte delle truppe alleate. Nel 1945 il La Bianca venne, per due volte, e cioè in data 6 e 27 gennaio, invitato, a mezzo lettera, dalla sezione autonoma di artiglieria del comando militare territoriale di Palermo, a riprendere servizio, ove lo avesse desiderato, ma egli non rispose ai cennati inviti. Successivamente (ottobre 1947, marzo 1948 ed aprile 1951) l'operaio di cui trattasi ha inoltrato domanda di riassunzione in servizio, ma non si è reso possibile aderire alla sua richiesta stante l'esuberanza complessiva di tale personale attualmente in servizio ».

Il Ministro: PACCIARDI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere per quali motivi non è stato ancora liquidato, agli ufficiali della riserva od ai sottufficiali in congedo l'assegno integratore di cui alla legge 26 maggio 1951, n. 404; e per conoscere altresì quanto ci sia di vero nella voce che insistentemente circola e da cui risulterebbe che i fondi, già assegnati dal tesoro per questa bisogna, siano stati stornati per altre spese ». (6238).

RISPOSTA. — « In seguito alla emanazione della legge 26 maggio 1951, n. 404, relativa alla riliquidazione dell'assegno integratore agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio per riduzione di organici, la difesa, utilizzando i fondi già stanziati sui competenti capitoli del bilancio, provvede a dare disposizioni per la corresponsione del nuovo trattamento a decorrere dal 1° luglio 1951 e per la concessione di un anticipo in conto arretrati. Ottenuta, poi, con decreto del Ministro del tesoro in data 30 agosto 1951, la assegnazione degli ulteriori fondi necessari per dare piena attuazione alla predetta legge numero 404, è stato disposto per la liquidazione completa degli arretrati. I pagamenti

vengono regolarmente effettuati ed è pertanto da considerare priva di qualsiasi fondamento la voce secondo la quale i fondi assegnati dal tesoro sarebbero stati utilizzati per altre esigenze ».

Il Ministro: PACCIARDI.

EBNER E VOLGGER. — *Al Commissario per il turismo.* — « Per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a concedere ulteriormente all'Ente nazionale per le Tre Venezie di mutare temporaneamente l'originaria destinazione degli alberghi « Leone » e « Fiscalina » di Sesto Pusteria (Bolzano) fino al 30 aprile 1952, e per sapere se tale provvedimento non è da lui ritenuto nocivo degli interessi turistici in generali e di quelli di Sesto Pusteria in particolare, al punto di provocare l'immediata revoca del provvedimento stesso; e per conoscere, altresì, se prima della concessione della proroga è stato sentito il parere della F.A.I.A.T., e — in caso affermativo — il tenore di tale parere; gli interroganti chiedono, infine, di sapere se nel caso di mancata revoca del provvedimento ritiene possibile l'allestimento dei due alberghi per scopi turistici per la stagione estiva 1952 e in quale modo ». (6307).

RISPOSTA. — « 1°) Per l'albergo « Leone », il Commissariato — con decreto 11 maggio 1951, notificato il 18 dello stesso mese all'Ente nazionale per le Tre Venezie, proprietario dell'immobile — aveva già negato l'autorizzazione al mutamento della destinazione dello stabile sito in Moso di Sesto Pusteria ed adibito ad albergo « Leone », in quanto gli enti locali avevano fatto presente che qualche albergatore della provincia sarebbe stato disposto a gestire l'albergo « Leone » purché l'Ente per le Tre Venezie lo avesse rimesso preventivamente in efficienza. Successivamente, in data 28 giugno 1951, è stato comunicato a questo Commissariato che un albergatore della regione si era offerto di assumere, con un contratto di affitto a lunga scadenza, la gestione dell'albergo, offrendo un fitto annuo di lire 150 mila a decorrere dalla prossima estate del 1952 e richiedendo condizioni troppo gravose per l'ente stesso, che avrebbe dovuto riattare il fabbricato e sostenere le spese (oltre due milioni) per tutte le riparazioni necessarie. Il canone d'affitto offerto non avrebbe neppure coperto l'interesse del richiesto investimento. L'ente, quindi, che nel 1949 aveva concesso lo stabile in uso ad una colonia di bambini di famiglie di lavoratori, provenienti da una cittadina distrutta dalla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

guerra — ricavandone un affitto conveniente — rinnovò la richiesta di poter concedere nuovamente e temporaneamente lo stabile alla colonia stessa.

« L'amministrazione, espletata l'occorrente istruttoria e svolti gli accertamenti del caso, tenuto conto che la stagione inoltrata non permetteva comunque che l'esercizio fosse posto in efficienza per la stagione estiva 1951, considerato altresì che tutto era stato predisposto perché la villeggiatura dei bambini appartenenti alla colonia in parola avesse luogo nella stagione medesima, ritenne di poter concedere all'Ente per le Tre Venezie la richiesta autorizzazione temporanea fino al 30 aprile 1952. In realtà si tratta di un modesto albergo di dieci camere, senza acqua corrente e in scadenti condizioni di manutenzione, la cui mancanza non pregiudica l'efficienza ricettiva della località, che dispone di altri sette esercizi alberghieri non frequentati da sufficiente clientela, tanto che alcuni di essi hanno chiesto lo svincolo.

« La F.A.I.A.T., naturalmente sentita sull'argomento, al pari degli altri enti locali normalmente uditi su questioni del genere, ha convenuto anch'essa che, data la stagione inoltrata, l'albergatore che aveva chiesto la gestione dello stabile non aveva più interesse a rilevarlo. Questo Commissariato non mancherà di interessarsi, per il tramite del Commissariato di governo per la regione Trentino-Alto Adige, onde la gestione dell'albergo « Leone » possa essere affidata, a norma della legislazione vigente, ad altro albergatore di quella o di altra zona. Non bisogna però nascondersi che lo stabile, senza importanti rifacimenti, non potrà essere destinato ad un decoroso uso alberghiero, e che l'Ente per le Tre Venezie — secondo le sue ammissioni — non dispone dei fondi all'uopo necessari; per cui, allo stato attuale delle cose, non si è in grado di prevedere una facile soluzione della questione;

2°) Per l'albergo « Fiscalina », pure di Sesto Pusteria, nessuna autorizzazione è stata concessa da questo Commissariato al mutamento, anche temporaneo, della destinazione dell'esercizio.

« Sono peraltro in corso accertamenti in merito al segnalato mutamento di destinazione avvenuto nella decorsa stagione estiva, e si è intanto già provveduto a far diffidare il proprietario dello stabile dal cambiarne arbitrariamente la destinazione senza il preventivo benessere dell'amministrazione ».

Il Commissario: ROMANI.

ERMINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali decisivi provvedimenti di urgenza intenda adottare per risolvere la questione, ormai purtroppo annosa, della sede dell'ufficio postale di Spoleto, sia per trarre gli impiegati dai locali insufficienti, oscuri e malsani in cui sono costretti a lavorare, sia per tutelare il decoro stesso dell'amministrazione e quello della città ». (6279).

RISPOSTA. — « In proposito assicuro che l'Amministrazione si interessa profondamente alla questione, che è già stata preliminarmente studiata, e risolta di massima, prevedendo la sistemazione dei servizi postali di Spoleto nella palazzina « Ancaiani » in piazza della Libertà.

« Lo studio di cui sopra è stato passato da qualche tempo all'architetto dottor Paolo Fidenzoni, incaricato dal comune di Spoleto di progettare la sistemazione della detta piazza: e poiché l'architetto stesso ha rappresentato l'opportunità di costruire sulla palazzina un secondo piano, in quanto necessario all'equilibrio architettonico della piazza, egli è stato autorizzato a provvedere, nel secondo piano proposto, agli alloggi per il personale dell'ufficio.

« La spesa per la trasformazione e l'adattamento della palazzina in questione sarà, ovviamente, notevole, onde questa Amministrazione dovrà valersi del concorso del comune, mediante la cessione da parte di questo a titolo gratuito della palazzina « Ancaiani », nello stato attuale, libera da gravami e vincoli d'affitto; concorso che, è da notare, nella forma di cessione gratuita dell'area viene normalmente richiesto dall'amministrazione postelegrafica per la costruzione di edifici postali e telegrafici, in considerazione del carattere di pubblica utilità degli uffici.

« Nel caso specifico tale condizione è particolarmente necessaria, come sopra detto, a causa della notevole spesa cui l'amministrazione andrà incontro, ed è, d'altra parte, del tutto giustificata dall'interesse che ha anche il comune al regolare funzionamento e al decoro dei servizi postelegrafici locali. Posso assicurare che, una volta ottenuto l'assenso del comune, entro novembre, nella detta richiesta di cessione, il progetto di cui ha fatto cenno sarà, nel più breve termine possibile, messo in attuazione ».

Il Ministro: SPATARO.

FERRANDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali motivi giustificano la corresponsione ai giudici popo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

lari, chiamati a comporre le corti d'assise e le corti d'assise d'appello, delle indennità previste dalla cessata legislazione anziché di quelle previste dall'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, indennità sicuramente spettanti ai giudici popolari anche nell'attuale periodo transitorio governato, per quanto riguarda la composizione provvisoria delle corti, dall'articolo 51 della legge stessa ». (6455).

RISPOSTA. — « Il Ministero concorda e pertanto sono state impartite istruzioni agli uffici dipendenti perché provvedano a corrispondere nella nuova misura prevista dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, le indennità dovute ai giudici popolari dei collegi funzionanti nella composizione provvisoria di cui all'articolo 51 della legge stessa ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

FODERARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per lo sgravio dei contributi unificati nelle zone della Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dalla recente grave alluvione, in considerazione che numerosissime proprietà agricole sono andate completamente distrutte ed altre hanno subito danni gravissimi ». (6531).

RISPOSTA. — « Mi pregio, al riguardo, di assicurare che, stante la gravità dei danni riportati dalle popolazioni di cui sopra, questo Ministero non ha mancato di impartire ai singoli prefetti, urgenti, particolari disposizioni anche in materia di contributi agricoli unificati. Oltre, infatti, alla sospensione della riscossione del carico contributivo nella stessa misura e per la stessa durata che l'amministrazione finanziaria eventualmente deliberasse per le imposte dirette, è stata disposta la concessione di dilazionamenti nel pagamento dei contributi sino a 24 rate esattoriali. Tale agevolazione potrà essere concessa ai singoli contribuenti od anche generalizzata per comuni, seppur limitata a casi eccezionali da valutarsi direttamente dai prefetti. Nel caso in cui al nubifragio fosse conseguito un minor impiego di mano d'opera nei lavori agricoli, le commissioni provinciali, di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, potranno, a seguito di scrupolose indagini tecniche, deliberare, per le zone colpite, una temporanea riduzione della base imponibile proporzionata all'accertato minor impiego di mano d'opera ».

Il Ministro: RUBINACCI.

FRANZO E FERRERI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ravvisi l'opportunità di estendere alle cambiali agrarie con scadenza non superiore ad un mese, le facilitazioni accordate ai commercianti in ordine alla tassa di bollo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1309 ». (5891).

RISPOSTA. — « Assicuro che la proposta di estendere alle cambiali agrarie con scadenza non superiore ad un mese le agevolazioni accordate dal decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, alle cambiali emesse dai commercianti stilate su moduli stampati a cura dei medesimi e bollati dall'ufficio del registro, e che fruiscono, altresì, di una tassa di favore rispetto a quella assolta dalle cambiali emesse da privati con scadenza non superiore a quattro mesi, formerà oggetto di attento esame in occasione della redazione definitiva del nuovo testo di legge sulle tasse di bollo, attualmente in corso di elaborazione ».

Il Ministro: VANONI.

GIACCHERO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata data informazione al Ministero delle finanze dell'accordo con l'I.N.A.M., accordo nel quale è contemplata la ritenuta di una aliquota da parte dell'istituto da trattenersi ai medici mutualistici e da versarsi quale ricchezza mobile categoria C-2.

« Tale trattenuta effettuata dal 1° settembre 1951 parrebbe infatti non accordarsi con le disposizioni date dal Ministero delle finanze relative alle denunce sui redditi mutualisti dei medici come redditi di libera professione, categoria C-1, mentre tali redditi sono accertabili al centesimo e costituiscono il provento di prestazioni professionali ad una tariffa inferiore a quella riconosciuta dalle prefetture come tariffa minima.

« L'interrogante chiede di sapere se, qualora il Ministero delle finanze non abbia a ratificare l'accordo INAM-Ministero del lavoro, si intenda dare disposizioni affinché le somme accantonate e non ancora versate all'ufficio imposte per mancanza di disposizioni da parte del Ministero delle finanze, ritornino ai medici ai quali erano state trattenute ». (6423).

RISPOSTA. — « A suo tempo, in occasione dell'agitazione dei medici nei confronti dell'Istituto di assicurazione contro le malattie, poiché fra le altre rivendicazioni vi era anche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

la richiesta di un interessamento del Ministero del lavoro presso il dicastero competente affinché i compensi percepiti, a tariffa ridotta e sempre integralmente accertabili, fossero tassati con le aliquote della categoria C-2, non si mancò di rappresentare tale richiesta al Ministero delle finanze. Quest'ultimo, nel confermare che i compensi percepiti debbono essere accertati in categoria C-1, aggiunse che « allo scopo di venire incontro ai voti degli interessati ed in considerazione del fatto che per i medici convenzionati la tassazione dei relativi compensi può essere effettuata in somma certa e definita al pari del reddito di categoria C-2 e che, inoltre, i medici convenzionati subiscono una limitazione nella loro attività libera, è stato deciso di escludere dalla tassazione dei compensi corrisposti dalle mutue una quota di reddito, ferma restando la classificazione in categoria C-1. Tale quota è stata stabilita in misura dal 40 al 60 per cento dei compensi stessi, in funzione della minore o maggiore entità delle retribuzioni derivanti dalle prestazioni convenzionate rispetto al reddito relativo alla libera professione ». Nel corrente anno, in sede di stipulazione della nuova convenzione tra l'istituto di assicurazione contro le malattie e la rappresentanza nazionale dei medici, venne fatta memoria di un'azione svolta dal sindacato nazionale dei medici presso il Ministero delle finanze, al fine di ottenere la tassazione dei compensi mutualistici in C-2, e, poiché risultava che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Torino aveva consentito per alcuni anni di applicare il tributo nella suddetta categoria, si convenne che le sedi provinciali, sui compensi liquidati ai sanitari, trattenesse l'imposta di ricchezza mobile categoria C-2.

« Risulta tuttavia che, nutrendo perplessità nell'accoglimento, da parte degli organi tributari, della trattenuta di cui sopra, l'istituto dispose che le somme restassero accantonate in attesa delle definitive determinazioni.

« Qualora queste ultime siano negative, le somme accantonate verranno restituite agli interessati, i quali provvederanno ad assolvere i propri conti nel tributo della categoria C-1 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

GUADALUPI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non intenda chiarire i veri motivi per cui con radiogramma ministeriale dell'11 settembre 1949, n. 6964/R. N., il dottor Paolo Lauricella della classe 1925, medico-chirurgo domiciliato e residente a Ra-

vanusa (Agrigento), chiamato alle armi il 17 agosto 1943 ed ammesso a frequentare il corso degli allievi ufficiali di complemento presso la scuola allievi ufficiali di complemento di Firenze (servizio sanitario) — vedansi dispaccio ministeriale del 28 luglio 1949, numero 3092/RM e foglio della scuola di sanità militare di Firenze del 7 settembre 1949, numero 2341/D — dopo appena un mese di servizio militare fu escluso dal corso allievi ufficiali di complemento.

« E per conoscere anche se non ritenga che l'indicato dottore Lauricella, come tutti i giovani della classe 1927 e precedenti che hanno usufruito della proroga del servizio di leva, debba essere esonerato dal prestare il servizio militare di leva, disponendo in conformità presso il distretto militare di Agrigento ». (6062).

RISPOSTA. — « Il dottor Lauricella Paolo di Giuseppe, classe 1925, venne ammesso al corso allievi ufficiali di complemento — servizio sanitario — iniziatosi il 20 agosto 1949, con riserva, perché nei suoi riguardi l'arma dei carabinieri non aveva ancora trasmesso le richieste informazioni. Pervenute tali informazioni il 7 settembre 1949, tramite il comando militare territoriale di Firenze, risultò, tra l'altro, che il Lauricella il 31 marzo 1948 era stato denunciato dall'arma dei carabinieri di Ravenna per oltraggio a pubblico ufficiale, con la aggravante di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 341 del codice penale e che il relativo procedimento penale, alla data del 24 agosto 1949, era ancora in corso. Pertanto, in conformità con il parere espresso dal comando militare territoriale di Firenze ed in base alla facoltà prevista dal numero 65 delle « norme generali per l'ammissione e svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento », in data 10 settembre 1949, è stata determinata l'esclusione dal corso dell'allievo ufficiale in parola.

« Si rappresenta inoltre che il dottor Lauricella — classe 1925 — non può essere esonerato dal prestare il servizio militare di leva. Al riguardo deve infatti rilevarsi che non risponde a verità che tutti i giovani della classe 1927 e precedenti che hanno fruito della proroga del servizio siano stati esonerati dal prestare il servizio militare di leva. Sta di fatto, invece, che fu a suo tempo disposta la riduzione del servizio di leva ai soli quattro mesi di periodo addestrativo per gli appartenenti alle classi 1923, 1924 e 1925 che avevano goduto del rimando della prestazione del servizio stesso e che non fossero comunque am-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

messi ai corsi allievi ufficiali di complemento.

« Il dottor Lauricella beneficerà pertanto di tale disposizione ».

Il Ministro: PACCIARDI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è a conoscenza che i rapporti di lavoro fra ente economico della zootecnia e i lavoratori suoi dipendenti sono basati su un regolamento firmato dalle parti interessate il 27 giugno 1951. Questo regolamento attende la ratifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da quattro mesi. L'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole ministro intende ratificare detto regolamento, essendo in progetto la liquidazione dell'ente al fine di garantire al personale il godimento dei diritti maturati ». (6427).

RISPOSTA. — « L'interrogazione sopra riportata si riferisce al personale dei centri latte di Bologna, per il quale è effettivamente in corso una pratica per l'approvazione del contratto integrativo aziendale stipulato con l'Ente economico della zootecnia in liquidazione, che gestisce i centri suddetti e dal quale dipende il personale in questione. Negli ultimi giorni del mese di luglio del corrente anno l'ente economico sottopose all'esame ed all'approvazione di questo Ministero la delibera numero 258, con la quale veniva trasmesso l'accennato contratto integrativo aziendale; ma per poter esaminare la questione è stato necessario attendere che venisse inviato dall'ente il « contratto nazionale normativo di lavoro degli addetti all'industria alimentare », di cui il contratto aziendale sopra riportato costituisce una semplice integrazione avente lo scopo di regolare, d'accordo fra l'ente e le maestranze, le particolarità di lavoro dei centri latte.

« Completata la pratica, essa, in data 15 ottobre 1951, è stata trasmessa, per la necessaria adesione, al Ministero del tesoro, al quale questa amministrazione, nel dare il proprio parere favorevole all'approvazione della delibera, non ha mancato di far presenti i motivi di particolare urgenza che richiedono una sollecita definizione della questione. Appena perverrà dal Ministero suddetto una risposta — che è stata in questi giorni sollecitata — sarà cura dello scrivente di affrettare al massimo l'ulteriore corso della pratica ».

Il Ministro: FANFANI.

LOZZA. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se conoscono che l'ufficio di dogana di Clavière è collocato in luogo ristretto e indecoroso, e per sapere che provvedimenti intendono prendere per rimediare alla situazione veramente grave e indignitosa per la Repubblica italiana ». (6045).

RISPOSTA. — « La dogana di Clavière è alloggiata da molti anni in un edificio di proprietà privata, dove occupa tre vani a pianterreno ad uso degli uffici. Non è ancora possibile provvedere ad una soddisfacente sistemazione di essa in quanto, com'è noto, la linea di confine al varco di Clavière, stabilita sullo stesso abitato, è provvisoria. D'accordo con il competente genio civile, si attende pertanto la definizione della linea di frontiera, per costruire un confacente edificio per tutti i servizio confinari (carabinieri, dogana, guardia di finanza) non essendo per il momento opportuno dare corso ad un'opera costosa che in un prossimo avvenire potrebbe rivelarsi non profittevole e sorpassata ».

Il Ministro: VANONI.

MAROTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni che hanno sinora impedito la pubblicazione della graduatoria relativa al concorso per esami a 105 posti di vice ispettore, grado IX, nel ruolo dell'amministrazione provinciale delle dogane, e se non ritenga l'onorevole ministro intervenire perché tale pubblicazione sollecitamente avvenga onde soddisfare la spiegabile ansia dei vincitori ». (6312).

RISPOSTA. — « Gli esami orali del concorso, riservato al personale non di ruolo, a 105 posti di volontario doganale sono stati ultimati sin dalla fine di marzo del corrente anno. La commissione esaminatrice ha subito predisposto la graduatoria degli idonei, ma non ha potuto, per i motivi che seguono, predisporre contemporaneamente anche quella dei vincitori. I suddetti posti, infatti, vanno conferiti — come è noto — in ragione di sette ottavi a favore dei candidati dipendenti dal Ministero delle finanze ed in ragione di un ottavo a favore dei candidati appartenenti ad altre amministrazioni statali. La qualifica di dipendente dal Ministero delle finanze, necessaria per beneficiare dell'aliquota dei sette ottavi dei posti, oltre che al momento della presentazione delle domande di ammissione, deve sussistere anche al momento della nomina al posto di ruolo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

« In conseguenza di ciò, si rendeva necessario accertare la continuità dello stato di dipendente finanziario anche all'atto della nomina al posto di ruolo, che di consueto è immediatamente successiva alla registrazione della graduatoria dei vincitori, e pertanto, di intesa con la Corte dei conti, venne inoltrata per il controllo di legittimità soltanto la graduatoria di merito, approvata con decreto ministeriale 15 maggio 1951, graduatoria che è stata registrata il 19 settembre 1951. Il 3 ottobre successivo gli atti sono stati restituiti dalla Corte dei conti alla commissione, la quale, dopo aver richiesto agli uffici competenti la dichiarazione attestante la permanenza dei suddetti candidati in servizio alle dipendenze di questa amministrazione, ha compilato la graduatoria dei vincitori che è stata già approvata ed inoltrata alla Corte dei conti per la relativa registrazione ».

Il Ministro: VANONI.

MICHELINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritiene opportuno non addivenire al ventilato progetto della soppressione degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e degli ispettorati delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in considerazione delle loro peculiari funzioni nel campo contenzioso ». (6382).

RISPOSTA. — « Nel 1946 fu effettivamente ventilata la proposta di sopprimere gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle tasse e delle imposte indirette, sugli affari, allo scopo di conseguire, concentrando il servizio ispettivo presso le intendenze di finanza, una migliore organizzazione dei servizi tributari e nel contempo una riduzione nelle spese per missioni. La proposta non ebbe però seguito, in quanto numerose e valide ragioni consigliano di mantenere in vita ed in efficienza gli ispettorati compartimentali, le cui funzioni — di natura esclusivamente tecnica — sono importantissime nel campo dell'accertamento dei tributi.

« Nessuna proposta è pertanto in corso per la soppressione dei predetti ispettorati compartimentali, sulla collaborazione dei quali anzi il ministero fa pieno affidamento per la attuazione della legge sulla perequazione tributaria ».

Il Ministro: VANONI.

MIEVILLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se esistono disposizioni che prevedono il pagamento di altri tre scellini giornalieri ai militari italiani già prigionieri della Gran Bretagna ». (6050).

RISPOSTA. — « L'importo delle paghe corrisposte a ciascun prigioniero, generalmente accreditate su un conto personale, è stato liquidato sulla base delle segnalazioni di credito avute direttamente dalla stessa potenza detentrica. Nessuna disposizione prevede la corresponsione di un supplemento della paga giornaliera corrisposta dalla Gran Bretagna ai militari italiani durante il periodo della loro prigionia e nessun credito supplementare od integrativo compete quindi ai reduci oltre i limiti degli importi segnalati. L'interrogazione in oggetto trae evidentemente origine da notizie incontrollate diffuse negli scorsi mesi da alcune federazioni di reduci, notizie che hanno provocato l'afflusso di numerosissime domande da parte degli interessati. Al riguardo è stato provveduto a diramare un comunicato chiarificatore, portato a conoscenza del pubblico a mezzo della stampa ».

Il Ministro: PACCIARDI.

NATALI ADA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'interno, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere che cosa intendano fare onde venga concessa la gratifica natalizia ai lavoratori colpiti da tubercolosi, così duramente provati dal male e dal bisogno, gratifica simile a quella concessa dalla previdenza sociale ai pensionati e ai disoccupati e che essi reclamano a gran voce in ogni loro assemblea ». (6377).

RISPOSTA. — « Come è noto, la concessione di un assegno natalizio ai colpiti da tubercolosi (fruenti, o meno, dell'assicurazione obbligatoria) che ha costituito l'oggetto di due disegni di legge (d'iniziativa del senatore Bittosi e di altri onorevoli parlamentari), fu posta in discussione al Senato della Repubblica, ma non venne però approvata nella seduta del 20 settembre 1951. Già in sede di Commissione del lavoro lo scrivente ebbe ad enunciare le provvidenze concesse agli assicurati per tubercolosi della previdenza sociale, i quali — oltre alle cure ambulatoriali ed al ricovero in sanatorio gratuito per mantenimento e per cura — possono attualmente fruire dei seguenti benefici:

a) indennità giornaliera (per tutto il periodo del ricovero) che va dalle 204 alle 212 lire a seconda si tratti di operai agricoli o di operai industriali o di semplici operai, quando abbiano una famiglia a carico; e, in più, una maggiorazione per ogni figlio a carico di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

31 lire, oltre le 20 lire per sè e per i familiari dell'indennità di caropane;

b) assegno giornaliero di 50 lire, durante il ricovero, quando si tratti di assistiti senza famiglia a carico;

c) sussidio che va da 300 a 500 lire giornaliere per la durata di 270 giorni, più 300 lire per ciascun familiare a carico, per la durata di 170 giorni, a favore degli assicurati dimessi dal sanatorio.

« In sostanza trattasi delle provvidenze adottate, con carattere di gradualità, mediante una serie di norme, più precisamente contenute nella legge 27 ottobre 1950, n. 887, nella legge 28 dicembre 1950, n. 1116 (la quale ha elevato il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni di cura della tubercolosi dei figli ed equiparati, dei fratelli e delle sorelle a carico degli assicurati) e, infine, nella legge 30 giugno 1951, n. 606 (la quale ultima consente agli assicurati di godere delle prestazioni economiche e sanitarie durante i ricoveri successivi al primo, anche se venga a mancare il requisito contributivo già stabilito dall'articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636).

« Ciò stante si è dell'avviso di non poter accogliere la proposta formulata, in quanto il terreno sul quale la previdenza a favore dei tubercolotici deve muoversi è quello di un incremento della lotta contro la tubercolosi e di una sempre migliore attrezzatura tecnica degli ospedali sanatoriali italiani, senza indulgere alla dispersione di somme irrilevanti che possono trovare una migliore e più utile destinazione nel quadro di provvedimenti organici e sostanziali ».

Il Ministro: RUBINACCI.

PAJETTA GIULIANO E BOTTONELLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali disposizioni egli intende prendere per permettere che gli studenti laureandi della classe di leva 1925 possano ritardare la loro presentazione alle armi, come hanno potuto fare i loro colleghi delle classi 1923 e 1924, e ciò in base alle assicurazioni date a suo tempo dal Ministero della difesa in risposta ai voti della competente commissione parlamentare ». (5958).

RISPOSTA. — « Gli onorevoli interroganti chiedono che sia permesso agli studenti laureandi della classe di leva 1925 « di ritardare la loro presentazione alle armi », così come sarebbe stato concesso ai loro colleghi delle classi 1923 e 1924 in adesione ai voti formulati a suo tempo (10 marzo 1950) dalla

V Commissione permanente della Camera dei deputati. Premesso che la questione non interessa praticamente la marina e l'aeronautica, si osserva anzitutto che il beneficio concreto concesso da questo Ministero agli studenti delle classi 1923, 1924 e 1925, in adesione ai suddetti voti della V Commissione permanente della Camera, è quello di far compiere loro un breve periodo addestrativo di quattro mesi, anziché l'intera ferma di leva. Ciò posto, si fa presente che non può essere concesso un ritardo nella prestazione del servizio militare ai giovani laureandi della classe 1925 interessati alla chiamata del primo scaglione della classe 1930, che alla data del 3 settembre corrente (primo giorno stabilito per la presentazione delle reclute) abbiano già compiuto il 26° anno di età, per le seguenti ragioni:

1°) l'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, stabilisce tassativamente che il ritardo per motivi di studio può essere concesso fino al compimento del 26° anno di età e non oltre;

2°) gli eccezionali provvedimenti dilatori adottati in occasione delle scorse chiamate alle armi, nei riguardi dei giovani laureandi, non trovano ormai più giustificazione dato il ritorno alla normalità, da tempo avvenuto, nel campo degli studi;

3°) l'invocato provvedimento di rinvio pregiudicherebbe quantitativamente e qualitativamente la efficienza del contingente da incorporare, al quale verrebbero sottratti tutti gli studenti della classe del 1925, già considerati nella formazione del contingente di chiamata del primo semestre della classe 1930;

4°) come sopra accennato, i giovani della classe 1925, come quelli delle classi 1923 e 1924, già fruiscono di una eccezionale agevolazione, la riduzione, cioè, a quattro soli mesi della ferma di leva di 18 mesi (limitata di fatto per tutti gli altri militari a 15 mesi).

« Deve infine soggiungersi che per venire incontro, nei limiti del possibile, alle esigenze di studio dei giovani universitari chiamati alle armi, è stato disposto che i laureandi della classe 1925 che attestino di dover sostenere l'esame di laurea nella prossima sessione autunnale potranno fruire di una licenza per esami di giorni 10, appunto perché il rispondere agli obblighi di leva non precluda loro, o quanto meno non ritardi, la possibilità di conseguire la laurea ».

Il Ministro: PACCIARDI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

PETRONE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se intende dare disposizioni perché ai militari di stanza nella capitale sia vietato in ogni caso di prendere posto a sedere nei pubblici mezzi di trasporto, dove purtroppo capita spesso di vedere quei giovanotti restare seduti sotto gli occhi dei vecchi e di invalidi che debbono stare in piedi. Il predetto divieto è già, in verità impartito da alcuni comandi militari (per esempio, alla Cecchignola) ma non lo è da tutti. L'interrogante ritiene che, per la marzialità delle forze armate e la buona educazione dei loro appartenenti, esso debba essere impartito come norma generale (quindi anche alle altre città) e fatto osservare con la dovuta severità ». (6014).

RISPOSTA. — « I militari di truppa, a differenza dei carabinieri, delle guardie di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza, pagano, sia pure a tariffa ridotta, sui pubblici mezzi di trasporto il prezzo del servizio del quale fruiscono ed acquistano quindi il diritto, come ogni altro cittadino, di prendere posto a sedere. Pertanto l'emanazione di un divieto nel senso richiesto costituirebbe una violazione di tale diritto, il quale può invece essere solo temperato e limitato dalle regole di buona educazione. Per le considerazioni sopra esposte, mentre non si ritiene di poter emanare le disposizioni desiderate, si assicura che non si mancherà, come del resto si è sempre fatto anche per il passato, di svolgere in merito l'opportuna opera educativa presso i reparti.

« Si aggiunge che, appunto per le ragioni suddette, nessun comando militare ha impartito ai propri militari di truppa l'ordine di non prendere posto a sedere sui pubblici mezzi di trasporto. L'informazione trae, probabilmente, origine da una circolare diramata nello scorso mese di agosto dal Comando militare territoriale di Roma e tutti gli enti, comandi e reparti dislocati a Roma (e perciò anche a quelli che hanno la loro sede alla Cecchignola) con la quale si dava istruzione ai comandanti di richiamare l'attenzione dei propri dipendenti sugli obblighi di « correttezza e buona educazione » appunto in relazione al comportamento da tenere sui pubblici mezzi di trasporto ».

Il Ministro: PACCARDI.

PINO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere come concilia la risposta recentemente data all'interrogazione dell'onorevole Colasanto in merito alle « operazioni speciali », e l'affermazione, ugual-

mente recente, pubblicata dall'agenzia *L'Informazione parlamentare* del 22 ottobre 1951, numero 78, secondo la quale il ministro è stato tratto in inganno ed ha dato una risposta errata. Ed ove ritenga rispondente a verità la risposta all'interrogazione, se non creda di dover smentire la notizia pubblicata dalla agenzia. Ove invece ritenga vera la notizia data dall'*Informazione parlamentare*, se non creda di dover rettificare la propria precedente risposta ». (6508).

RISPOSTA. — « Debbo ritenere che l'onorevole interrogante non abbia avuto modo di leggere attentamente la risposta da me data all'onorevole Colasanto. Infatti nella risposta non è stato affatto comunicato che l'importazione di merci con pagamento in dollari, nel quadro dell'operazione Feronia, sia stata accordata su richiesta del Governo americano o delle autorità americane di occupazione in Germania. Come già chiarito nella risposta di cui sopra, la ditta Feronia prospettò a suo tempo un'operazione per la fornitura di prodotti ortofrutticoli alle forze di occupazione in Germania, con pagamento in dollari liberi. La ditta fece però nel contempo presente che per riuscire aggiudicataria di tale fornitura, in concorrenza con le offerte presentate da altri paesi, avrebbe dovuto offrire prezzi così bassi da essere per la ditta stessa non solo non remunerativi ma tali da esporla a sensibili perdite, qualora non le fosse stato consentito in compenso di utilizzare un limitata parte della valuta ricavata per l'importazione di determinati prodotti speciali.

« Poiché la fornitura presentava un notevole interesse (esportazione verso la Germania in aggiunta al contingente previsto nell'accordo commerciale e con pagamento in dollari liberi) questo Ministero ha ritenuto di prenderla in considerazione e dopo averla esaminata a fondo anche d'intesa col Ministero dell'agricoltura, ha concesso la propria autorizzazione; senza peraltro che alcuna richiesta ci fosse al riguardo né da parte del governo americano né da parte delle autorità americane di occupazione nel senso asserito dal foglio di informazioni a cui l'onorevole interrogante si riferisca ».

Il Ministro: LA MALFA.

PINO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e delle finanze.* — « Per sapere quale sia il loro pensiero e quali gli indennamenti: a) circa il giustificato allarme creatosi in seno alle categorie commerciali ed in ge-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

nerale tra tutti i consumatori di Messina, a seguito dell'azione intrapresa da quel commissario prefettizio al comune, intesa ad inasprire una serie di imposte indirette, ed a revisionare, con criteri antidemocratici, l'imposta di famiglia. L'inasprimento di queste imposte indirette (imposta di consumo, sulla luce, sul gas), oltre a colpire indiscriminatamente tutti i consumatori ed i produttori, pregiudica ulteriormente la già compromessa attività produttiva e commerciale della città, e costituisce una spinta al rialzo dei prezzi e del costo della vita;

b) circa il conseguente vivo malcontento, che si è esteso ed aggravato fino a sbocciare nello sciopero di protesta dei commercianti attualmente in corso ». (5666).

RISPOSTA. — « L'azione svolta dal comune di Messina nel campo tributario ha formato oggetto di attento esame da parte dei ministeri interessati, sulla base delle notizie e dei dati raccolti dalla prefettura competente ed acquisiti da una accurata ispezione svolta dai servizi della finanza locale. La preoccupante situazione del bilancio comunale di detta città indusse già per il 1950 la commissione centrale della finanza locale e la Presidenza della Regione siciliana a disporre notevoli aumenti nella previsione delle entrate elevando il presumibile gettito dell'imposta di consumo del gas-luce e dell'energia elettrica a norma della legge 30 luglio 1950, n. 575. In seguito all'accresciuto costo dei servizi pubblici, ed al conseguente aggravamento della situazione del bilancio — che per il 1951 presenta un disavanzo economico di un miliardo ed ottocento milioni di lire — l'amministrazione del comune si è trovata nella necessità di conseguire il maggior gettito dei tributi.

« L'amministrazione stessa, pertanto, ha dovuto procedere alla revisione degli accertamenti della imposta di famiglia, revisione che risponde alla duplice fondamentale esigenza di adeguamento degli accertamenti stessi alla reale consistenza dei redditi che ne costituiscono l'oggetto e di acquisizione al tributo delle schiere di evasori che si sono rinvenute numerose nei ceti di maggiore potenzialità economica. Opera questa, adunque, di alta e sana moralità tributaria cui, proprio nel comune di Messina, ha fatto e fa da efficace contrappeso, sul terreno della perequazione, l'annullamento spontaneo, disposto dall'amministrazione, dei preesistenti modesti accertamenti che sono risultati eccessivi in rapporto alla limitata capacità contributiva degli interessati. Per quanto riguarda le imposte di con-

sumo, informasi che, sempre in considerazione delle esigenze finanziarie del comune, non si è potuto fare a meno di autorizzarne l'applicazione su voci non comprese nella tariffa normale, previo parere favorevole della commissione centrale menzionata, e ciò in forza dell'articolo 10 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177. In particolare però le opposizioni e le lamentele delle categorie in agitazione si riferiscono alla tassazione dei prodotti tessili e di abbigliamento, tassazione, del resto, già effettuata in numerosi altri comuni, previa regolare autorizzazione. Sostanzialmente i motivi dell'agitazione in ordine alla tassabilità dei tessuti sono da ricercarsi nei riflessi della controversia sorta, per la specifica materia, tra il comune e i commercianti di Bologna, e alla conseguente dichiarazione di intassabilità dei prodotti in questione da parte della Corte di appello di Bologna.

« Ma è da rilevare che tale sentenza non forma ancora giudicato, poiché è stata impugnata dal comune con ricorso alla suprema Corte, ricorso che non risulterebbe ancora deciso. Sicché, in tale stato di cose, non si sono ravvisati motivi sufficienti per negare la chiesta autorizzazione. Per quanto infine riflette l'imposta di consumo sul gas-luce e sulla energia elettrica, il comune ha deliberato di aggiornare la tariffa normale, determinando le aliquote dell'imposta nei limiti massimi previsti dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1950, n. 575, limiti raggiunti peraltro da tutti gli altri comuni della provincia. Comunque è opportuno tener presente che il disegno di legge relativo alla finanza locale (atto del Senato numero 714), attualmente all'esame del Parlamento, propone varie misure che nel loro complesso porranno la generalità dei comuni in grado di trovare i presupposti per riequilibrare il proprio bilancio in attesa della definitiva regolamentazione della materia, che potrà essere predisposta in un'ulteriore fase del procedimento di riassetto delle finanze locali ».

Il Ministro: VANONI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e ad interim del tesoro.* — « Per conoscere secondo quali criteri di valutazione delle commissioni previste dall'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si ritiene idoneo o meno alla riassunzione il personale dell'ex U.N.S.E.A. in detta norma contemplato, e come può essere avvenuta la esclusione dalla riassunzione stessa di funzionari aventi requisiti indubbiamente superiori (titolo specifico di geometra e di dot-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

tore in agraria con alta votazione, provenienza dall'A.N.E.E.A., servizio ininterrotto nell'U.N.S.E.A. dal 1944 con costante qualifica di ottimo, servizio gratuito con la stessa qualifica dalla soppressione dell'U.N.S.E.A. a tutt'oggi, servizio militare di ex ufficiale combattente, stato di coniugato con figli) nei confronti di altri funzionari riassunti; e per conoscere se intendano rivedere l'operato delle cennate commissioni e disporre che i parlamentari possano compulsare gli atti relativi, per l'esercizio di quel controllo dei rappresentanti del potere legislativo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, che vale ad eliminare nella pubblica opinione ogni impressione di eventuali errori o sperequazioni». (6191).

RISPOSTA. — « La commissione per la formulazione del giudizio di particolare idoneità del personale del soppresso Ufficio nazionale statistica economico dell'agricoltura, costituita con decreto ministeriale, ha tenuto presenti tutti i titoli prodotti dagli aspiranti all'assunzione presso questo Ministero, attribuendo, però, particolare considerazione alle note di qualifica ottenute da ciascuno durante il servizio prestato presso detto ente ed al rapporto informativo sul servizio stesso, dato che detti elementi, più degli altri, costituivano un indice della capacità professionale dimostrata e dell'attività svolta da ciascun candidato. A tal riguardo la commissione ha ritenuto di prendere in considerazione le note di qualifica dell'ultimo triennio per mettere tutti i candidati sullo stesso piano di giudizio. Ha altresì, dato rilevante importanza all'anzianità di servizio presso l'U.N.S.E.A. e presso altri enti pubblici operanti nel campo agrario, in quanto la permanenza più o meno lunga nell'assolvimento di detti servizi poteva avere contribuito a fare acquisire utile esperienza e conoscenza dei problemi dell'agricoltura. La commissione non ha potuto tener conto della votazione riportata da ciascun candidato nel conseguimento del titolo di studio prodotto, in quanto ben pochi hanno fatto conoscere il punteggio conseguito, non essendo stata prescritta la presentazione del certificato attestante tale votazione.

« In complesso, la commissione ha stabilito che per ottenere la dichiarazione di particolare idoneità per i servizi dell'agricoltura, ciascun candidato dovesse aver riportato negli anni 1948-49 e 1950 almeno la qualifica di « distinto », aver prestato « lodevolmente » o almeno « bene » le mansioni affidategli dall'U.N.S.E.A. ed essere in possesso di tutti gli

altri titoli, dai quali potesse desumersi la particolare attitudine e capacità ai servizi d'istituto. Ha, altresì, ammesso, in mancanza di uno dei requisiti predetti, supplisse l'anzianità di servizio complessivo acquisita alle dipendenze dell'U.N.S.E.A., dell'A.N.E.E.A. e di altri enti economici dell'agricoltura. Il compito della commissione non poteva estendersi all'esame dei titoli di precedenza e tanto meno di quelli di preferenza posseduti da ogni candidato, dato che non trattavasi di concorso per titoli, ma di dichiarazione di idoneità o meno per i servizi da svolgere nel campo agrario.

« Quest'Amministrazione però, nell'assumere in servizio il personale dell'U.N.S.E.A., dichiarato idoneo, ha dato applicazione all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni; assumendo i reduci e partigiani combattenti; al regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante gli invalidi e mutilati di guerra tenendo conto delle percentuali prescritte per ogni categoria; alla legge 26 luglio 1929, n. 1997, a favore degli orfani di guerra, nonché al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1587, per i vari titoli di preferenza. Per il restante personale, non in possesso di uno dei titoli predetti, l'assunzione in servizio è stata effettuata tenendo conto dell'anzianità complessiva del servizio reso presso i vari enti, della qualità e del modo come il servizio stesso era stato disimpegnato, nonché dello stato di famiglia. Il servizio prestato volontariamente a titolo gratuito presso gli ispettorati agrari, da alcuni candidati non può costituire titolo preferenziale per l'ammissione in servizio, dato che viene autorizzato da questo Ministero su istanza del richiedente per la durata di mesi sei o di un anno al massimo, perché egli possa perfezionarsi nelle discipline agrarie. Infatti l'autorizzazione a frequentare gli uffici dipendenti viene concessa, in linea generale, a tutti coloro che, dopo conseguita la laurea in scienze agrarie, intendono fare un periodo di tirocinio a scopo istruttivo e per avere una preparazione ai concorsi che annualmente bandisce questo Ministero.

« Allo stato attuale sono stati assunti 500 laureati di categoria 1^a-A (scienze agrarie, medicina veterinaria, scienze naturali) su 567 dichiarati idonei; 69 candidati muniti di lauree varie su 159 idonei; tutti i geometri non assunti dal Ministero delle finanze, ad eccezione di 4 che ancora non hanno regolarizzato la documentazione di rito; 500 periti agrari su 640 idonei e 104 ragionieri su 268 idonei. L'assunzione del personale di 3^a e 4^a categoria è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

già ultimata ed i prescelti sono stati invitati a raggiungere la sede di servizio. Poiché alcuni candidati laureati in agraria e periti agrari, invitati ad assumere servizio, vi hanno rinunciato, si procederà alla loro sostituzione dopo che la Corte dei conti avrà registrato il decreto ministeriale di revoca della predetta assunzione.

« Si fa infine presente che i verbali della commissione, con il giudizio di idoneità o meno pronunciato per ogni candidato, sono stati inviati a suo tempo alla Corte dei conti, per l'esame di controllo sulla legittimità delle assunzioni del personale ex U.N.S.E.A. disposte da questo Ministero. Per quanto riguarda l'Amministrazione delle finanze, i criteri stabiliti dalla commissione presso quel ministero, per dichiarare particolarmente idonei gli aspiranti provenienti dall'U.N.S.E.A. alla assunzione negli Uffici del catasto e dei Servizi tecnici erariali, per coloro da classificare nella 2ª categoria del personale non di ruolo, sono i seguenti:

a) possesso del diploma di geometra, o di perito agrimensore o di perito edile;

b) età non superiore al 45° anno alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di assunzione;

c) anzianità di servizio continuativo alla data predetta presso l'U.N.S.E.A. di almeno tre anni, con note annuali di qualifica per l'ultimo triennio di « ottimo » o « distinto », con non più di un « buono » e senza aver riportato sanzioni disciplinari.

« Per coloro da classificare alla terza categoria non è stabilito alcun limite di età. Per altro i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio di servizio non devono essere inferiori al « distinto ». Circa il titolo di studio è richiesto quello di scuola media inferiore. In base all'esame delle domande prodotte tempestivamente dagli aspiranti, la commissione ha provveduto a dichiarare particolarmente idonei all'assunzione soltanto coloro che sono risultati in possesso di tutti i suddetti requisiti. L'operato della commissione è soggetto al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti, e contro di esso gli interessati, ove si ritengano lesi nei loro diritti od interessi, possono ricorrere sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

« Per la parte che riguarda il Ministero del tesoro si fa presente quanto segue: L'argomento è stato attentamente esaminato e discusso, pervenendosi alla conclusione che per l'inquadramento nelle varie categorie, non si possa prescindere dai titoli di studio previsti dal regolamento del Ministero del tesoro. E

ciò in osservanza della norma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, la quale prescrive che « per la nomina ad impiego non di ruolo è necessario il possesso del titolo di studio previsto, per il corrispondente impiego di ruolo, dal regolamento dell'amministrazione nella quale avviene l'assunzione ». Né potevasi addivenire ad un diverso avviso, giacché ogni possibilità di rendere inoperante nei confronti del personale dell'U.N.S.E.A. la disposizione innanzi riportata è preclusa dallo stesso articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64. Tale norma, infatti, non accenna in alcun modo ai criteri che devono essere seguiti per l'inquadramento degli anzidetti ex impiegati dell'U.N.S.E.A. nelle varie categorie, né lascia argomentare che nei riguardi dei medesimi possa essere fatta alcuna eccezione per quanto concerne i requisiti generali normalmente richiesti per l'ammissione degli impiegati dello Stato.

« È pertanto da escludere che in tale materia si possa fare appello alla natura speciale di detta disposizione per discostarsi dalle norme comuni. Dal non aver riconosciuto validi i titoli di studio non previsti dal regolamento del Ministero del tesoro, non consegue però che sia stata preclusa ogni possibilità di assunzione a coloro che ne sono forniti. La commissione ha deciso, infatti, di esaminare la posizione di tali aspiranti ai fini dell'inquadramento della categoria corrispondente al titolo di studio inferiore, nel senso che chi, ad esempio non possa essere assegnata alla prima categoria perché in possesso della laurea in lettere, venga considerato ai fini dell'inquadramento nella seconda categoria, tenuto conto che è in possesso del diploma di licenza liceale ».

Il Ministro: FANFANI.

SANSONE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si estendono ai capitani in servizio permanente effettivo che hanno partecipato all'ultima guerra e che hanno diciassette anni di servizio da ufficiale, i benefici economici previsti dall'articolo 182 della legge 7 giugno 1934, n. 877, in correlazione all'articolo 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 ». (6269).

RISPOSTA. — « L'articolo 182 della legge 7 giugno 1934, n. 899 (riprodotto poi dall'articolo 131 della vigente legge 9 maggio 1940, n. 370; sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito) stabilisce che « a partire dal 1° settembre 1933 è concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

bilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente, che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, computando anche quello prestato da ufficiale di complemento». In relazione al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che ha esteso ai combattenti della guerra 1940-45 i benefici economici e di carriera concessi ai combattenti della guerra 1915-18, l'amministrazione ritenne di poter ammettere al trattamento economico di primo capitano quei capitani in servizio permanente effettivo che, per avere partecipato al recente conflitto, potevano considerarsi nelle medesime condizioni richieste dalla legge per i pari grado della guerra 1915-18.

« Senonché la Corte dei conti, non ha ammesso a registrazione i relativi decreti ministeriali, osservando che il citato articolo 131 della vigente legge di avanzamento degli ufficiali dell'esercito contiene una disposizione di carattere particolare a favore di una determinata categoria bene individuata dalla legge e che, perciò, tale disposizione non è estensibile ai combattenti della guerra 1940-45, al pari degli altri benefici concessi, con carattere di generalità, ai combattenti della guerra 1915-18.

« Per ovviare a tale situazione di cose questo Ministero ha predisposto apposito schema di disegno di legge, la cui definizione ha, per altro, richiesto laboriose trattative con il Ministero del tesoro, trattative che sono state concluse solo di recente.

« Sarà pertanto possibile, quanto prima, sottoporre tale schema di provvedimento all'esame del Consiglio dei ministri ».

Il Ministro: PACCIARDI.

SCARPA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per impedire la smobilitazione dei cantieri ed il totale arresto dei lavori del canale Elena, in attesa dell'approvazione del disegno di legge presentato al Senato per l'autorizzazione alla spesa di lire 6 miliardi e 500 milioni necessaria per il completamento dell'opera ». (6449).

RISPOSTA. — « In relazione a quanto richiesto, si fa presente che i lavori per la costruzione del canale Elena non hanno subito alcun arresto, essendo tuttora in corso quelli relativi all'importante lotto della galleria di Motto d'Oleggio. Inoltre si dà assicurazione: che nella seconda quindicina del mese di novembre avranno inizio quelli costituenti il

sesto lotto, interessanti l'asta del canale fra le progressive 13.649,72 e 17.721,22, dell'importo previsto di lire 384 milioni; che entro il mese di dicembre 1951, avranno inizio quelli per il diramatore *Quintino Sella*, per l'importo previsto di lire 97 milioni, in cifra tonda; e, quasi certamente, quelli relativi all'opera di sbarramento in Ticino (diga di Porto della Torre) il cui importo supera i 2 miliardi di lire, sempre che sia definitivamente approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge già approvato dal Senato della Repubblica ».

Il Ministro: VANONI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere quando è disposto a far pagare la somma di lire 1.850 mila alla cooperativa O.M.N.I.A. di Brindisi, creditrice verso l'amministrazione di *Marimist* di Brindisi per l'esecuzione di lavori indetti con gara 175 del 10 marzo 1951 relativi alla tubazione della torpediniera *Libia* e terminati e collaudati sin dal 15 maggio 1951, perché tale ritardato pagamento provoca difficoltà al normale funzionamento della cooperativa ». (5997).

RISPOSTA. — « In risposta all'interrogazione sopra trascritta si comunica che il ritardo nel pagamento della somma di lire 1.850 mila alla cooperativa O.M.N.I.A. è dovuto al fatto che, mentre i lavori con il consenso della ditta vennero iniziati subito dopo l'aggiudicazione dell'opera, per poter far luogo alla liquidazione dei lavori stessi occorre attendere, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, che sia espletata la lunga e complessa procedura per il perfezionamento del decreto di approvazione del contratto. Nel caso particolare, poi, un ulteriore motivo di ritardo si è verificato perché è stato necessario rimandare il contratto alla cooperativa, dopo l'esame dei competenti uffici di questo Ministero, per alcune modifiche di carattere amministrativo. Si assicura che, non appena la ditta avrà restituito l'atto, saranno accelerate al massimo le rimanenti formalità per il definitivo perfezionamento dell'atto stesso e la successiva liquidazione dell'importo dei lavori ».

Il Ministro: PACCIARDI.

VERONESI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se corrisponde al vero la notizia che si intende togliere le attrezzature (*hangar*) esistenti sull'aeroporto di Dobbiaco.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

Si fa presente che tale aeroporto sembra particolarmente adatto nei mesi non invernali all'attività di volo a vela, sia a bassa che ad alta quota, come s'è potuto constatare nei pochi ma significativi voli compiuti in quella zona durante l'estate a cura dell'Aero club d'Italia e di cui s'è avuta anche larga eco di stampa ». (6276).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione sopra trascritta si comunica che, in realtà, le aviorimesse di Dobbiaco dovranno essere smontate per essere rimesse in opera in località più opportuna e dove il loro coefficiente di utilizzazione sarà di gran lunga superiore. Comunque, si assicura che l'attività di volo a vela sull'aeroporto di Dobbiaco potrà essere svolta ugualmente, in quanto sarà provveduto al ricovero degli apparecchi con mezzi più modesti per quei pochi mesi dell'anno in cui l'attività stessa viene effettuata ».

Il Ministro: PACCIARDI.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga possibile l'applicazione dell'imposta di consumo in favore dei comuni sui surrogati del gas illuminante (liquigas, pibigas, ecc), in quanto l'aumento del prezzo e della imposta sul gas ordinario ha provocato, specie nei centri minori, una rilevante contrazione nel consumo che rende vana la disposizione intesa ad aumentare il gettito dell'imposta ». (6277).

RISPOSTA. — « La questione sollevata è da ritenersi superata in quanto, in sede di discussione degli articoli del nuovo disegno di legge concernente disposizioni in materia di finanza locale (atti del Senato numero 714) è stato approvato un emendamento all'articolo 8 del disegno, con il quale si includono nella tariffa normale delle imposte di consumo i gas liquefatti (liquigas, pibigas, ecc.), sotto la voce « gas in bombole »:

Il Ministro: VANONI.

VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza degli appunti che vengono fatti all'Ufficio regionale del lavoro di Trento e che hanno trovata larga eco nella stampa locale; e per conoscere i provvedimenti che intende prendere per ovviare ai lamentati inconvenienti ». (6425).

RISPOSTA. — « Da una inchiesta effettuata sul funzionamento dell'Ufficio regionale del lavoro di Trento è risultato che gli addebiti mossi al predetto ufficio circa una pretesa di-

organizzazione dei suoi servizi sono del tutto privi di fondamento. Le funzioni più importanti proprie di ogni ufficio del lavoro, e cioè il collocamento della mano d'opera disoccupata, la vigilanza sugli uffici periferici, il servizio reclutamento mano d'opera per l'estero ed il servizio I.N.A.-casa, sono state adempiute dall'ufficio di Trento con la dovuta diligenza, imparzialità ed efficacia. E da far presente che per quanto riguarda i cantieri, l'ufficio non ha tenuto conto del parere negativo, qualche volta espresso dalla commissione, e, dato che la legge lo consente, ha chiesto al ministero la relativa autorizzazione.

« Per i corsi di addestramento la commissione si è riunita quest'anno 2 volte il 12 e il 18 settembre. Il 12 furono presenti 2 membri su 16, il 18, 3 membri su 16. A maggior prova della regolarità del funzionamento del predetto ufficio si fa osservare che quest'anno la commissione non ha dovuto esaminare casi di contestazione relativi alla classificazione professionale e ai passaggi di categoria e di settore, né casi di contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione dei lavoratori; non ha dovuto per altro decidere su alcun ricorso contro provvedimenti di uffici periferici circa l'iscrizione al collocamento e agli avviamenti. La commissione infine non ha potuto esaminare alcuna proposta per la costituzione delle commissioni comunali perché talune associazioni, ripetutamente sollecitate, non hanno fatto pervenire le designazioni di loro competenza. D'altronde, le commissioni comunali non sono obbligatorie e possono essere proposte ove ne sussista l'esigenza funzionale, il che non si è verificato in provincia di Trento.

« Per quanto riguarda le ispezioni agli uffici periferici di collocamento, si fa presente che, dall'aprile 1951, tutti i 55 predetti uffici sono stati visitati ciascuno almeno 3 volte, compatibilmente con le ristrettezze del bilancio che pone a disposizione delle missioni solo la somma di lire 37.000 mensili, comprese le missioni fuori provincia. Per il reclutamento della mano d'opera per l'estero si utilizza il sistema della comunicazione attraverso la stampa locale dato il carattere di urgenza con cui vengono impartiti ai vari uffici gli ordini di reclutamento. Per quanto riguarda infine il servizio I.N.A.-casa si fa presente che la commissione ha in sospeso la sola pratica relativa agli alloggi di Rovereto, in dipendenza delle vicende delle due cooperative del luogo.

« Lo scrivente è, pertanto, del parere che nessun addebito di disservizio possa essere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

mosso all'Ufficio del lavoro di Trento. Se qualche possibile deficienza si verifica, ciò è dovuto unicamente alla grave carenza di personale che attualmente affligge tutti gli uffici del lavoro compreso quello di Trento ».

Il Ministro: RUBINACCI.

VIALE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga doveroso annullare le disposizioni impartite ai distretti militari perché curino, anche con i mezzi coattivi di cui alla legge 14 aprile 1940, n. 639, il rimborso delle somme dai distretti erogate dopo l'8 settembre 1943 a titolo di anticipazione (articolo 41 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583), ai familiari dei militari combattenti al sud con le truppe alleate.

« Poiché dette anticipazioni avevano carattere assistenziale al pari di altre forme di assistenza allora disposte a favore di altre categorie di cittadini, delle quali i familiari di detti militari non potevano beneficiare, appunto perché godevano dell'anticipazione suddetta, ragioni di giustizia e di equità richiedono parità di trattamento.

« Ritene inoltre l'interrogante che anche ragioni di opportunità e di riconoscenza postulino la chiesta revoca, quali quelle di non creare serie difficoltà economiche e spesso umiliazioni per poter effettuare la chiesta restituzione, a cittadini che adempirono al loro dovere di combattenti per la liberazione del suolo patrio dagli eserciti nemici ». (6070).

RISPOSTA. — « Sia il Governo legittimo che quello della sedicente repubblica sociale applicarono alle famiglie dei militari i quali si trovavano, rispettivamente, nei territori occupati dai tedeschi o liberati l'articolo 41 del decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, concernente il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le forze armate operanti nonché al personale militare che presta servizio nella

zona delle operazioni. Detto articolo dispone che alle famiglie del personale nazionale militare e militarizzato prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, quale sia la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio, sia corrisposta mensilmente una parte delle competenze spettanti ai militari ai sensi del precedente articolo 40. La corresponsione avviene, per altro, a titolo di anticipazione, com'è chiaramente specificato nella norma in parola. Da ciò il provvedimento di recupero anche nei confronti delle famiglie residenti al nord dei militari che si trovavano nei territori liberati così come si è proceduto al recupero (o al conguaglio) nei confronti delle famiglie dei prigionieri in mani alleate.

« Non si rende, pertanto, possibile aderire alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, e ciò sia per ragioni di principio, trattandosi di recupero di somme corrisposte a titolo di anticipazione, sia per motivi di ordine finanziario. A tal ultimo riguardo è da considerare, infatti, che, ove si dovesse adottare un provvedimento del genere di quello proposto, l'abbuono delle somme di cui trattasi non potrebbe essere limitato al personale che ancora deve provvedere al rimborso di esse, ma dovrebbe essere esteso a tutto il personale, e ne è la maggior parte, che ha già provveduto al rimborso. Aggiungasi che un tale provvedimento, il quale dovrebbe essere adottato per legge, dovrebbe riguardare anche, per quanto è stato detto più sopra, tutto l'altro personale in uguali condizioni (militari al servizio del Governo legittimo, prigionieri ed internati in mano alleata) e risulterà evidente che esso comporterebbe un onere rilevantissimo per l'erario. Per altro, nella impossibilità di adottare un siffatto provvedimento, nei casi più dolorosi questo Ministero ha disposto la concessione di un sussidio equivalente alla somma da recuperare ».

Il Ministro: PACCIARDI.